

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia delle due sorgenti potabili denominate Alta - codice ROC0987 e Bassa - codice ROC0988, ubicate nel Comune di Mezzenile (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 3/4/2026 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 63 del 2/4/2026 con la documentazione corredata dagli atti a firma dei professionisti incaricati - dott. geol. Elena Cogo e dott. geol. Nicola Quaranta - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle due sorgenti potabili denominate *Alta* - codice ROC0987 e *Bassa* - codice ROC0988, ubicate nel Comune di Mezzenile (TO).

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Le due sorgenti, prossime tra loro, sono ubicate nel settore sud-orientale del territorio comunale, a valle della località *La Pianca*; le quote dei punti di presa sono a circa 914 metri s.l.m. (sorgente *Bassa*) e a 925 metri s.l.m. (sorgente *Alta*).

Dal punto di vista cartografico, sono ricomprese nella sezione 134090 della BdTre della Regione Piemonte alla scala 1:10.000 mentre, per quanto concerne l’inquadramento catastale, sono identificabili nel mappale n. 1 del foglio n. 26.

Dal punto di vista geomorfologico, le sorgenti si impostano nel bacino della Stura di Lanzo, in destra idrografica; in particolare, si collocano in corrispondenza di un settore di versante avente esposizione verso Nord-Ovest, in destra idrografica rispetto al rio dell’Uja, affluente della Stura; nell’intorno delle captazioni sono presenti e classificati dei dissesti gravitativi di versante, in particolare aree attive soggette a crolli e ribaltamenti diffusi.

Dal punto di vista geologico, l’area in cui si collocano le sorgenti è individuabile nel Foglio n. 55 “*Susa*” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, che ascrive il settore alla Zona Piemontese afferente alla copertura mesozoica delle unità del Dominio Pennidico, al contatto con la Zona Sesia-Lanzo del dominio Austroalpino. Le sorgenti si impostano nell’ambito della formazione pre-quadernaria codificata come serpentinite e serpentino-scisti (Zona Piemontese). Per quanto concerne i depositi di copertura, che affiorano nell’intorno delle captazioni, si rilevano materiali a pezzatura eterogenea, variamente ricoperti da suolo e colonizzati dalla vegetazione arborea, ascrivibili ad un detrito di falda.

L’assetto idrogeologico locale è profondamente connesso con le caratteristiche geologiche e litostratigrafiche



del territorio. Il substrato roccioso è tipicamente contraddistinto da un carattere di impermeabilità; tuttavia, la presenza di sistemi di discontinuità tettoniche - faglie e fratture - può consentire l'instaurarsi di una limitata circolazione idrica sotterranea e il grado di permeabilità delle formazioni rocciose è pertanto funzionale al grado di fratturazione delle stesse ma, in linea generale, si può classificare come basso.

I depositi detritici sono contraddistinti da valori di permeabilità discreti o buoni e rappresentano dei piccoli serbatoi idrici locali nei quali, generalmente, è presente una falda idrica che non ha protezione nei confronti dei fenomeni di inquinamento, che risultano, comunque, limitati localmente.

Sulla base della caratterizzazione geo-geomorfologica dell'area, il bacino imbrifero sotteso alle sorgenti, avente superficie pari a circa 2,5 ettari, coincide con il bacino di alimentazione delle stesse. Le sorgenti possono essere classificate come "sorgenti di fessura" secondo la classificazione operata da Desio nel 1985; la principale direzione di deflusso della falda segue la linea di massima pendenza del bacino.

Non avendo a disposizione dati per determinare le curve di efflusso sorgivo, poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratore di portata, non è stato possibile determinare i tempi di dimezzamento delle portate massime annuali o le velocità di flusso - così come previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 - la vulnerabilità dell'acquifero alimentante le emergenze è stata stimata secondo il metodo base GNDCI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato; in particolare, le sorgenti ricadono all'interno della situazione idrogeologica identificata come "circolazione idrica nelle fratture delle rocce metamorfiche di meso-catazona" e, pertanto, il proponente ha ritenuto di poter assumere un grado di vulnerabilità intrinseca basso, tenendo anche conto delle caratteristiche morfologiche specifiche (quota altimetrica, presenza di copertura vegetale a protezione dell'area di ricarica, assenza di centri abitati).

La proposta di definizione è stata quindi determinata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato la vulnerabilità intrinseca specifica dell'acquifero come bassa e la conformazione del territorio in cui sono situate le sorgenti al fine di stimare l'estensione del bacino imbrifero sotteso: tale valutazione è stata eseguita considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e idrologici e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le sorgenti data la vicinanza reciproca delle stesse, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente altimetricamente più elevata (*Alta*).

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati "PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA su base BdTre e su base catastale" e "Elenco catastali e superfici coinvolte", estratti conformemente dalla relazione a firma dei professionisti incaricati - dott. geol. Elena Cogo e dott. geol. Nicola Quaranta - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza risulta che nel bacino di alimentazione delle sorgenti - poste in quota in un contesto montano contraddistinto da spiccata naturalità e privo di antropizzazione - non sono presenti potenziali centri di pericolo. Nei terreni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia non sono presenti né attività agricole, né di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006; nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 13/11/2025, ha trasmesso al Comune di Mezenile (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili denominate *Alta* - codice ROC0987 e *Bassa* - codice ROC0988, ubicate nel medesimo Comune di Mezenile e gestite da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Mezenile (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 12/1/2026 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale priva di antropizzazione, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nell'area di salvaguardia individuata; inoltre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione della stessa area;
- nel caso in cui la zona di rispetto venisse utilizzata per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 9/2/2026 - agli atti dell'amministrazione - ha sottolineato che l'acqua prelevata dalle sorgenti alimenta la rete della frazione Pugno e che, nell'ambito dell'attività di vigilanza programmata sulle acque destinate al consumo umano che esegue periodicamente, i controlli chimici e microbiologici effettuati nel biennio 2024-2025 hanno evidenziato la conformità ai parametri del d.lgs. 18/2023.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha precisato che l'acqua immessa in rete è sottoposta a disinfezione mediante clorazione in continuo e che non sono mai state rilevate criticità che ostino alla definizione dell'area di salvaguardia proposta.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16, in data 23/4/2026.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e manutenzione periodica delle opere di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno della medesima area.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 13/11/2025, con la quale è stata trasmessa al Comune di Mezzenile (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili denominate *Alta* - codice ROC0987 e *Bassa* - codice ROC0988, ubicate nel medesimo Comune di Mezzenile e gestite da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), in data 12/1/2026 - prot. n. 00001446;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 9/2/2026 - prot. n. 0015692;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 63, in data 2/4/2026, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 3/4/2026 - prot. n. 0001176/2026, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo 19/6/2025, n. 102;

DETERMINA

- a. L'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili denominate *Alta* - codice ROC0987 e *Bassa* - codice ROC0988, ubicate nel Comune di Mezenile (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta negli elaborati "*PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA su base BdTre e su base catastale*" e "*Elenco catastali e superfici coinvolte*", estratti conformemente dalla relazione a firma dei professionisti incaricati - dott. geol. Elena Cogo e dott. geol. Nicola Quaranta - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto ristretta. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.
- c. Il gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di assicurare l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e manutenzione periodica delle opere di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
 - alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;

- all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest);
 - all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Mezenile, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Planimetria_AdS_su_base_catastale.pdf
2. Elenco_catastali_e_superfici_coinvolte.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento